

- (6) Alla luce del parere dell'Autorità è opportuno autorizzare l'uso della sostanza n. FL 16.130 e del suo sale emisolfato monidrato come sostanze aromatizzanti alle condizioni d'uso specificate, in quanto il loro uso a tali condizioni non desta preoccupazioni in materia di sicurezza e non si prevede che possa indurre in errore il consumatore. Poiché solo il sale emisolfato monidrato della sostanza in questione è destinato a essere aggiunto agli alimenti come aroma, è altresì opportuno, per motivi di chiarezza, indicare esplicitamente che la parte A, sezione 2, nota 1, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 non si applica a tale sostanza.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

